



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA 4 – AFFARI GENERALI, SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO AA.GG., PROT. E DOC.

Decreto 254

**ELEZIONI DI N. 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEL
COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E SOCIALI**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con decreto rettorale n. 825 del 19 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 ed, in particolare, l'art. II.12;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 132 del 5 marzo 2013;
- VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Comitato per la Promozione delle Attività Sportive e Sociali (CoPASS);

CONSIDERATO che il mandato dei due rappresentanti del personale nel Comitato per la Promozione delle Attività Sportive e Sociali scade il 9 giugno 2017;

DECRETA

Art. 1

Svolgimento e orario delle elezioni

Sono indette le elezioni di n. 2 rappresentanti del personale dell'Ateneo nel Comitato per la Promozione delle Attività Sportive e Sociali (CoPASS), per il giorno martedì 30 maggio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la Sala Formazione al 2° Piano del Rettorato.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

Ha diritto al voto ed è eleggibile il personale di ruolo dell'Ateneo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di indizione delle elezioni, quale risulta dagli elenchi resi disponibili per la consultazione sulla pagina web di Ateneo.

Gli aventi diritto al voto esclusi dagli elenchi possono ricorrere entro dieci giorni dalla pubblicazione alla Commissione Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, si presentino al Seggio muniti di un attestato, rilasciato dall'Ufficio Personale Docente e dall'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, dal quale risulti la loro appartenenza alla categoria alla data di indizione delle elezioni.

Ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivo di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale che risulti sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare ovvero si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.

Non è prevista la presentazione di candidature.



Art. 3

Operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità previsti delle vigenti disposizioni di legge.

Gli estremi del documento devono essere annotati dal Presidente o da uno dei componenti del seggio nell'apposita colonna di identificazione. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità con apposita dichiarazione apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale preventivamente predisposta, ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza.

Il voto viene espresso mediante l'indicazione sulla scheda, autenticata dai componenti del seggio elettorale, del cognome del candidato e nel caso di omonimia è necessario indicare anche il nome dell'eligendo.

L'espressione del voto è personale, libera e segreta.

Le schede che contengono voti in eccedenza sono nulle.

E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio, ovvero arrechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contengano voti espressi in modo equivoco.

In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può richiederne la sostituzione con una nuova, salvo l'annullamento della prima scheda che, ai fini di un corretto computo finale sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 4

Operazioni di scrutinio

Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale procedono immediatamente allo scrutinio e redigono apposito processo verbale dal quale devono risultare:

- a) il numero delle schede pervenute al seggio;
- b) il numero degli elettori iscritti al seggio;
- c) il numero dei votanti;
- d) il numero delle schede autenticate;
- e) il numero delle schede valide;
- f) il numero delle schede nulle e/o bianche e /o contestate;
- g) il numero delle schede autenticate ma non utilizzate;
- h) il numero delle schede residue non autenticate.

Art. 5

Seggio elettorale

Con successivo provvedimento saranno nominati i componenti del Seggio elettorale.

Art. 6

Commissione elettorale

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione elettorale.

La Commissione Elettorale si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.

La Commissione Elettorale entro il termine di dieci giorni, redige apposito processo verbale delle operazioni svolte che trasmette al Rettore, e ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo.



Avverso le decisioni della Commissione Elettorale ogni elettore, può proporre ricorso entro dieci giorni alla stessa Commissione che decide entro i successivi dieci giorni.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, può essere proposto ricorso entro dieci giorni al Consiglio di Amministrazione che decide nei successivi dieci giorni.

Art. 7

Nomina

L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.

Per quanto non disciplinato, si applica il Regolamento Generale dell'Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 132 del 5 marzo 2013.

Art. 8

Esercizio del mandato

L'esercizio della carica è riservata a coloro che assicurano un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

Il mandato dei rappresentanti eletti ha durata biennale.

Art. 9

Proclamazione degli eletti

Trascorsi i termini prescritti dagli articoli precedenti per la proposizione dei ricorsi, per la pronuncia degli Organi competenti a decidere sui ricorsi stessi, il Rettore con proprio decreto provvede alla nomina dei rappresentanti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, ed ha valore di formale convocazione per ciascun elettore.

Cassino, 27 APR. 2017

IL RETTORE
Prof. Giovanni Betta